

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Bruno Cereghetti
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 19 aprile 2013 n. 82.13 Affinché vi sia finalmente trasparenza

Signori deputati,

con l'atto parlamentare a margine chiedete nuovamente al Consiglio di Stato, con riferimento all'interrogazione n. 236.12 del 9 ottobre 2012 alla quale è stata data risposta in data 6 febbraio 2013, di fornire al Gran Consiglio i dati globali trasmessi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) all'Autorità cantonale per il periodo dal 2005 al 2011, nell'ambito della procedura di approvazione dei premi.

Al proposito ribadiamo il contenuto della nostra risposta 6 febbraio 2013, con la quale vi abbiamo informato che i dati trasmessi ai Cantoni da parte dell'UFSP non sono divulgabili.

A sostegno di quanto sopra citiamo l'art. 21a LAMal il quale specifica:

“I Cantoni possono chiedere agli assicuratori gli stessi documenti ufficiali di cui l'autorità federale ha bisogno per approvare le tariffe dei premi. Possono utilizzarli soltanto per elaborare un parere secondo l'articolo 61 capoverso 4 (recte: 5) o per informare gli assicurati sulla giustificazione dei premi approvati”.

I dati vengono quindi trattati unicamente dall'Autorità cantonale preposta ad elaborare un parere sui nuovi premi dell'assicurazione malattie, attraverso l'analisi dettagliata che ogni anno viene rigorosamente effettuata. L'informazione agli assicurati, in generale, avviene a più riprese, con la conferenza stampa annuale sui premi, per mezzo di risposte ad interrogazioni e tramite i media. Richiamiamo ad esempio il comunicato stampa del 22 gennaio 2013 sulla correzione dei premi pagati in eccesso. Per il resto, potrebbero essere rilasciate informazioni ai singoli assicurati per rapporto alla loro situazione specifica.

Essendo la problematica dei premi pagati in esubero oggetto di un acceso dibattito e alla base del presente atto parlamentare, è utile precisare nuovamente le metodologie di calcolo e le cifre in gioco, nell'ottica di apportare maggiore chiarezza e garantire la trasparenza rivendicata nell'interrogazione.

Oggi rilevante nel dibattito sulla compensazione dei premi del passato è la cifra di **CHF 140 mio** indicante l'eccedenza di premi - e non di riserve - pagata in Ticino dal 1996 al 2011.

Se fino a metà 2012 l'UFSP faceva riferimento alle riserve cantonali (ossia ricavi totali - costi totali) per quantificare le eccedenze o gli ammanchi cantonali, in seguito è passato al confronto tra il premio e il costo delle prestazioni nei singoli cantoni rispetto alla media svizzera. I motivi del cambiamento citati dallo stesso UFSP si riassumono nella necessità di poter estendere la compensazione oltre il 2011 e la volontà di focalizzarsi unicamente sugli elementi centrali di costo e di ricavo.

L'eccedenza di riserve in Ticino - parametro comunque non più rilevante per la compensazione - ammontava a fine 2011 a poco più di CHF 230 mio. Da stime degli assicuratori crescerebbe a fine 2013 a ca. 320 mio (col vecchio limite normativo). La rivalutazione straordinaria di bilancio attuata da tutte le casse nel 2012 non va ovviamente considerata, poiché non in relazione coi premi e con impatto positivo in tutti i cantoni (circa 1 mia in tutta la Svizzera, 40 mio in Ticino).

Al di là del metodo di calcolo, una soluzione che corregga almeno in parte le disparità del passato è più che doverosa e legittima. In tal senso, ricordiamo che il 3 maggio scorso la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S), la quale in prima battuta aveva proposto al plenum di non entrare in materia, ha aderito al nuovo progetto di compensazione presentato dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), invitando il Consiglio federale a definirne le modalità operative entro la fine della sessione estiva. Come noto, la soluzione prevede, in sintesi, un rimborso di circa la metà delle eccedenze di premio cantonali, a carico per un terzo degli assicurati dei Cantoni beneficiari attraverso la tassa sul CO₂, per un terzo delle casse malati e per un terzo della Confederazione.

Questo riesame da parte della CSSS-S è stato possibile grazie anche agli sforzi intrapresi dal Canton Ticino a vari livelli e congiuntamente con le autorità degli altri Cantoni penalizzati. Il Consiglio di Stato ha poi avuto un ruolo attivo anche all'interno del Comitato direttore della CDS nell'elaborazione della proposta di soluzione fatta propria dalla CSSS-S. La soluzione di compromesso individuata a priori non sarebbe certo apparsa soddisfacente, ma vista la prima decisione adottata dalla CSSS-S vi era il concreto pericolo che non fosse operata alcuna restituzione. In tal modo l'iniustizia subita dagli assicurati di taluni Cantoni viene invece formalmente riconosciuta. Il prosieguo dell'iter parlamentare permetterà di verificare se sussistano margini di miglioramento, ad esempio attraverso una compensazione maggiore, pari ai $\frac{3}{4}$ dell'eccedenza.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a sette ore lavorative.

Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

P. Beltraminelli

G. Gianella

Copia:

- Divisione della salute pubblica